



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"S. Allende - P. Custodi"
20141 Milano - Via Ulisse Dini, 7
Codice fiscale: 80124490154 Codice meccanografico: MIIS02200C

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO

**Approvato dal
Consiglio d'Istituto**



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"S. Allende - P. Custodi"
20141 Milano - Via Ulisse Dini, 7
Codice fiscale: 80124490154 Codice meccanografico: MIIS02200C

Il Consiglio d'Istituto

VISTO il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33, recante *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*.

VISTO la delibera n. 50 del 2013 pubblicata da CiVIT

VISTO l'Allegato 1.0 alla delibera 50 del 2013 della CiVIT

VISTO l'Allegato 1.1 alla delibera 50 del 2013 della CiVIT

EMANA

il seguente Regolamento

redatto ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 14.03.2013, n. 33

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini dell'attuazione del presente Regolamento si intende:
 - a) per pubblica Amministrazione **l'Istituto Statale d'Istruzione Superiore "S. Allende - P. Custodi"**
 - b) per sito web istituzionale il sito ufficiale della Scuola: **www.allendecustodigov.it**
 - c) per decreto, il d. lgs. 14.03.2013, n. 33

Art. 2

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento individua gli obblighi di pubblicità e trasparenza che la Scuola è tenuta ad assolvere al fine di assicurare l'accessibilità totale delle informazioni, concernenti la propria organizzazione e la propria attività, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche in coerenza con quanto previsto dagli artt. 1 e 11 del decreto.
2. Il presente regolamento stabilisce, inoltre, le modalità per l'esercizio dell'accesso civico di cui all'art. 5 del decreto e individua i soggetti responsabili del relativo procedimento.

Art. 3
Obblighi di pubblicità e trasparenza

1. **L'Istituto Statale d'Istruzione Superiore "S. Allende - P. Custodi"** pubblica tutte le informazioni e i dati inerenti l'organizzazione, l'attività e le finalità istituzionali previsti dal decreto e dalla normativa vigente in materia di obblighi di pubblicazione e di trasparenza.

Art. 4
Limiti alla trasparenza

1. Restano fermi i limiti previsti dal decreto e dalla normativa vigente in materia di tutela dei dati personali.

Art. 5
Accesso civico

1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni sull'accesso civico di cui all'art. 5 del decreto gli interessati presentano apposita istanza, secondo le modalità indicate sul sito istituzionale, al Direttore Amministrativo, in qualità di Responsabile del procedimento dell'accesso civico, il quale si pronuncia sulla richiesta di accesso in coerenza con quanto previsto dall'art. 3 del presente Regolamento.
2. L'Istituto Statale, nella persona del responsabile del procedimento dell'accesso civico, entro 30 giorni dal ricevimento della istanza di accesso civico, qualora ricorrano i presupposti previsti dall'art. 5 del decreto e dell'art. 3 del presente Regolamento, procede alla pubblicazione sul sito istituzionale del documento o dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette, contestualmente, al richiedente comunicando allo stesso l'avvenuta pubblicazione, oppure indicando il relativo collegamento ipertestuale richiesto. Se il documento o l'informazione o il dato richiesto risulta già in pubblicazione, nel rispetto della normativa vigente e del presente Regolamento, l'Istituto Statale, sempre attraverso il Responsabile del procedimento dell'accesso civico, indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Art. 6
Potere sostitutivo

1. L'organo di governo dell'Istituto Statale non avendo individuato il profilo del potere sostitutivo in caso di inerzia dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 9bis della legge 7/08/1990, n. 241 e s.m. tale figura interna all'Istituto Statale è quella del Dirigente Scolastico a cui viene attribuito il potere sostitutivo.
2. Decorso inutilmente il termine previsto di 30 giorni per la conclusione del procedimento di accesso civico, l'interessato può rivolgersi al Responsabile del potere sostitutivo perché questi, entro i successivi 15 giorni dal ricevimento della istanza ed attraverso gli uffici competenti, possa dare corso alla conclusione del procedimento.

Art. 7
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è soggetto ad aggiornamenti ogni volta la normativa in materia subirà delle significative variazioni.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del Consiglio d'Istituto.
3. Esso sarà pubblicato nel sito istituzionale della scuola **www.allendecustodi.gov.it** nel menu Documenti posto nella sua HomePage e dovrà trovare collegamento con la sezione "Amministrazione Trasparente" >> sottosezione di 1° livello "Altri Contenuti" >> sottomenu "Accesso Civico".

Infine, lo stesso regolamento troverà collegamento con la sezione "Amministrazione Trasparente" >> sottosezione di 1° livello "Attività e Procedimenti" >> sottomenu "Tipologia di procedimenti"